



LOCONTE&PARTNERS

COVID-19: CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E IL REGIME IVA

05 Maggio 2020

Loconte&Partners
BARI - LONDRA - MILANO
NEW YORK - ROMA
PADOVA - REGGIO CALABRIA

“Con l’avvio della c.d. “Fase 2” dell’emergenza da Covid-19, l’adozione di misure finalizzate a prevenire il contagio costituisce una priorità assoluta per ogni attività produttiva. L’attuale esecutivo è quindi intervenuto con una misura fiscale ad hoc volta a supportare quanti sosterranno, o hanno già sostenuto, spese per la sanificazione dei luoghi e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. In tale contesto, atteso il boom di domande per fruire di tale agevolazione, risulta di primaria importanza definire correttamente il regime Iva al fine di non incorrere in possibili disconoscimenti del credito in questione”.

Covid-19: credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e il regime Iva

Con l'avvio della c.d. "Fase 2" dell'emergenza da Covid-19, l'adozione di misure finalizzate a prevenire nonché evitare il contagio costituisce una priorità assoluta per ogni attività produttiva. L'attuale esecutivo è quindi intervenuto con una misura fiscale *ad hoc* volta a supportare quanti sosterranno, o hanno già sostenuto, spese per la sanificazione dei luoghi e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale.

In tale contesto, atteso il *boom* di domande per fruire di tale agevolazione, risulta di primaria importanza definire correttamente il regime Iva al fine di non incorrere in possibili disconoscimenti del credito in questione.

La misura agevolativa

Con il chiaro intento di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, l'art. 64, comma 1, D.L. n. 18/ 2020, convertito dalla Legge n. 27/2020, riconosce un credito d'imposta, per l'anno fiscale 2020, per le spese relative alla sanificazione degli ambienti di lavoro.

In particolare, la suddetta misura agevolativa si sostanzia nella possibilità concessa ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, di vedersi riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Il riconoscimento di tale credito è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Successivamente, il D.L. n. 23/2020 (c.d. "Decreto Liquidità") ha ampliato significativamente il perimetro delle spese ammesse al beneficio, prima circoscritto esclusivamente alle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Al riguardo, l'art. 30 del novello impianto normativo statuisce che il credito di imposta in questione trova applicazione «*secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti*» anche per le spese, sostenute nel periodo di imposta 2020, in relazione ad acquisti di dispositivi di protezione individuale (DPI) e ad altri dispositivi di sicurezza, finalizzati a proteggere i soggetti lavoratori dall'esposizione accidentale al Covid-19 e, di conseguenza, a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Pertanto, emerge con evidenza che la recente misura premiale coinvolge non solo le spese di sanificazione in senso stretto, ma anche gli acquisti di dispositivi di protezione individuale come, a titolo esemplificativo, le mascherine protettive, i guanti, le visiere di protezioni, occhiali protettivi, come espressamente precisato anche dall'Amministrazione finanziaria.

E il regime Iva?

La disciplina Iva relativa alle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro è una tema sempre più attuale considerato l'ampio numero degli interventi che verranno richiesti alla ripresa delle attività nei luoghi di lavoro.

Ebbene, dal periodo di imposta 2015, l'art. 17, comma 6, lett. *a-ter* applica il meccanismo del *reverse charge* alle “prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici”, in presenza di committente debitore di imposta il quale non acquista in veste di consumatore finale (operazioni *Business to Business*).

Pertanto, risulta di fondamentale importanza perimetrare correttamente le prestazioni di sanificazione, ossia se le stesse possano rientrare nel novero dei servizi di pulizia o meno.

Come espressamente evidenziato dalla stessa Agenzia delle Entrate, le prestazioni di mera pulizia, soggette al meccanismo dell'inversione contabile, rientrano tra quelle indicate nei codici ATECO 81.21.00, (rubricato “*Altre attività di pulizia specializzata*”) e 81.22.02 (rubricato “*Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali*”), non ricomprendendo le c.d. attività specializzate di pulizia, ovvero le prestazioni di disinfestazione e disinfezione, che, conseguentemente, restano assoggettate all'emissione della fattura con Iva esposte in fattura.

Quindi, dal punto di vista operativo, mentre le prestazioni di sanificazione saranno indicate in fattura con l'applicazione del regime di Iva esposta, le prestazioni di pulizia soggiaceranno al meccanismo del *reverse charge*, purché in presenza di committente soggetto passivo Iva.

Il possibile disconoscimento del credito di imposta

La corretta determinazione del regime Iva applicabile alle prestazioni di servizi relative alle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro acquisisce non secondaria rilevanza anche in relazione al possibile regime sanzionatorio previsto dall'impianto normativo delineato dal D.Lgs. n. 471/1997.

In particolare, si tratta dell'ipotesi di “irregolare assolvimento del tributo” che si realizza quando per un'operazione da assoggettare a *reverse charge*, il cedente o prestatore, per errore, emette una fattura con iva esposta.

In tal caso, per il committente, debitore di imposta, è contemplata una sanzione fissa da un minimo di 250 euro fino ad un massimo di 10.000 euro, del cui pagamento è responsabile solidalmente il cedente.

Eventuali errori potranno comportare il disconoscimento del credito di imposta in questione e creare non poche incertezze in ordine al costo su cui calcolare la correlativa misura premiale.

Loconte&Partners nasce dall'idea di offrire alla clientela un approccio multidisciplinare con spiccata propensione internazionale, sviluppando competenze specifiche nei settori della consulenza legale e tributaria.

Tale scelta professionale consente di stabilire e mantenere uno stretto rapporto di fiducia con il Cliente che sempre trova alle sue richieste una puntuale risposta.

The logo for Loconte & Partners, featuring a stylized 'LP' monogram above the text 'LOCENTE & PARTNERS'.

LOCENTE & PARTNERS